

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI Torino

Oggetto: Ricorso avverso l'avviso di accertamento n.

T7D0000111222/2011 per l'anno 2006, con contestuale istanza di di

trattazione in pubblica udienza.

Ricorrente: signor ROSSI Mario, nato a Torino il 25/02/1977, residente in Torino alla via Pietro Micca n 8 codice fiscale RSSMRA77B25L219F, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Carlo Bianchi, nato a Torino il 09/08/1964, codice fiscale BCHCRL64B09L219F, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, - giusta mandato a margine del presente atto - dall'avv. Carlo Bianchi e dal dott. Giovanni Verdi, ed elettivamente domiciliata in via Sant' Ottavio 25 presso lo studio Bianchi;

Contro: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino (Ufficio Controlli), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Corso Bolzano, n. 30.

Per nullità sanzioni (4) (6) (7) dell'avviso di accertamento n.

T7D0000111222/2011 per l'anno 2006, , notificato il giorno 22 marzo 2011

per i motivi che seguono.

FATTO

L'Agenzia contesta la mancata presentazione del modello unico procedendo a ricostruire induttivamente il volume di affari ed il reddito sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente e precisamente dal registro delle fatture emesse, dal registro degli acquisti, e dal registro cespiti. Rielaborando la contabilità sulla scorta della normativa relativa agli studi di settore, quantifica i ricavi ed i costi.

DIRITTO .

a) Pur essendo in presenza di omessa presentazione del modello unico, la contabilità periodica ed annuale e' stata tenuta correttamente, consentendo ai funzionari di ottenere i ricavi ed i costi rilevandoli direttamente dai registri IVA.

b) Errata indicazione della Commissione Tributaria competente per territorio . In effetti a pag. 18 dell'avviso viene erroneamente indicata la Commissione

Io sottoscritto Bianchi Carlo in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ditta R.M., delego a rappresentare e difendere la predetta ditta nella presente procedura dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino,

l'avv. Bianchi ed il dott. Verdi conferendo agli stessi, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio Bianchi alla via Sant' Ottavio 25 in Torino.

Ricevuta, altresì, dai predetti difensori la prescritta informativa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei dati miei e della ditta R.M. nei limiti e secondo le modalità più opportune ai fini dell'espletamento del presente mandato.

Torino, 08/04/2011.

Rossi Mario

E' autentica.

Carlo Bianchi
Jarm Verd

Tributaria di Novara in luogo di quella di Torino. Come specificato nel primo comma dell'art. 4 del d.lgs. 546/1992 :” Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.”

Pertanto sarà competente la Commissione Tributaria provinciale di Torino.

Bisogna tenere presente inoltre l'inderogabilità della competenza ai sensi dell'art.5,1° comma del d.lgs. 546/1992.

In relazione a tale materia lo Statuto del contribuente all' art.7,2° comma lett. c stabilisce che gli atti dell' Amministrazione devono tassativamente indicare:” le modalità , il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.

c) Relativamente alle sanzioni irrogate (punto 6 pag.11 dell'avviso) per irregolare compilazione del modello INTRASTAT , risulta palese ed illegittimo l'assunto dell'Ufficio, in quanto il ricorrente nell'anno in premessa non ha effettuato alcun acquisto all'estero. Pertanto ai sensi dell' art.17 d.p.r. 472/97 si richiede la nullità della suddetta sanzione : “ In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”. Inoltre occorre richiamare l'art.7 dello Statuto del contribuente rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti” :”Gli atti dell'A.F. devono essere motivati (già art. 3 L. 241/1990). Se la motivazione fa riferimento ad altri atti non conosciuti o ricevuti dal contribuente, l'A.F. deve, a pena di nullità, allegare l'atto o riprodurne il contenuto essenziale “ .

9
d) E' illegittima la sanzione irrogata (punto 7 pag.11 dell'avviso) per irregolare tenuta dei registri iva, poiché e' lo stesso Ufficio che nell'atto introduttivo, sostiene di aver esaminato la documentazione presentata dal ricorrente.

e) Nella fase di riscontro della documentazione, i funzionari non hanno assolutamente contestato la mancata o tardiva emissione di fatture.

P.Q.M.

Si chiede alla On. le Commissione adita:

- che il ricorso venga deciso dalla Commissione Tributaria provinciale di Torino in quanto territorialmente competente.

- la nullità di alcune delle sanzioni irrogate erroneamente dall' Agenzia delle

entrate, precisamente di quelle indicate ai punti 4, 6, 7 pag. 11 dell' avviso di accertamento.

- in ogni caso, la condanna dell' Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio;
- Ai sensi dell' art. 34 del D. Lgs 546/1992, si chiede la discussione in pubblica udienza.


Allegati:

1- Quanto sopra affermato e richiesto il sottoscritto indica sin d'ora l'elenco degli atti e dei documenti (in fotocopia) che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente : (art.22 D.Lgs. 546/1992)
Avviso di accertamento.

Luogo, data.

TORINO, 08/04/2011

Avv. Bianchi Carlo



Dott. Verdi Giovanni

